

Al Comune di Russi

**Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza**

Il sottoscritto **Avv. Gian Alberto Ferrerio** nato a Bologna il 12/09/1936 e residente in Bologna Via San Petronio Vecchio n. 25/2 Codice Fiscale: FRRGLB36P12A944B, professione **AVVOCATO** in qualità di difensore del Comune di Russi per l'incarico nelle seguenti cause:

- Avv. Bilotti Elisa contro Comune di Russi. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO avverso la sentenza T.A.R. n. 8036/2010;
- Gatti Roberto contro Comune di Russi. RICORSO AL T.A.R. Bologna per l'annullamento ordinanza n. 17 del 23/02/2010 del Comune di Russi;
- Gatti Roberto e Canaver Irene contro Comune di Russi. Ricorso al T.A.R. Bologna per l'annullamento ordinanza n. 45 del 01/07/2015 del Comune di Russi.

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

#### **DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

In fede.



Data 8 febbraio 2016

**CURRICULUM VITAE E FORMATIVO PROFESSIONALE**  
**DELL'AVV. GIAN ALBERTO FERRERIO**

E' nato a Bologna il 12 settembre 1936, ove risiede in Via S. Petronio Vecchio n. 25/2°.

Si è laureato in giurisprudenza il 17/11/1958 presso l'Università di Bologna con il prof. Tito Carnacini (tesi in procedura civile) con 110 su 110 e lode.

Dal novembre 1958 al maggio 1964 ha compiuto pratica legale presso lo studio dell'avv. Carlo Caleffi in Bologna, Via Garibaldi n. 1;

Ha superato l'esame per procuratore legale presso la Corte d'Appello di Bologna il 24/06/1960 classificandosi al 2° posto (su 58 idonei);

Ha assunto il servizio presso il Comune di Bologna - Ufficio Legale - l'8/06/1964 dopo aver superato il prescritto concorso pubblico per titoli ed esami classificandosi al 1° posto.

E' iscritto dal 14/07/1960 all'Albo degli Avvocati di Bologna e dal 25/09/1974 all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori ammessi al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

Dal giugno 1978 al 31/12/1995 (data nella quale ha cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune per dimissioni volontarie) è stato preposto - a seguito di concorso per titoli - alla direzione dell'Ufficio Legale del Comune di Bologna.

In tale veste ha rappresentato e difeso il Comune nelle controversie civili, amministrative e tributarie avanti a tutti gli organi giurisdizionali.

Ha prestato altresì attività di consulenza giuridica per il Consiglio, la Giunta e per gli Uffici Comunali.

Attualmente svolge attività di libero professionista con studio in Bologna,



Via Vascelli n. 8.

Più in dettaglio svolge attività di difesa in giudizio e di consulenza prevalentemente in materia di diritto amministrativo e nell'interesse anche di pubbliche amministrazioni (e segnatamente di Comuni e Provincia e di altri soggetti di diritto pubblico).

Consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto avv. Gian Alberto Ferrerio


**dichiara espressamente**

Veritieri tutti i dati sopra riportati.

**Allega** quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio documento di identità personale (Carta d'identità rilasciata dal Comune di Bologna in data 23/06/2011 AS 9564192) ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Bologna, li 8 febbraio 2016

Avv. Gian Alberto Ferrerio





Cognome ..... <b>FERRERIO</b> ..... Nome ..... <b>GIAN-ALBERTO</b> ..... nato il ..... <b>12/09/1936</b> ..... (atto n. .... <b>2412</b> ..... 1 ..... s. ....) a ..... <b>Bologna</b> (.....) Cittadinanza ..... <b>italiana</b> ..... Residenza ..... <b>Bologna</b> ..... Via ..... <b>San Petronio Vecchio, 25/2</b> ..... Stato civile ..... <b>coniugato</b> ..... Professione ..... <b>AVVOCATO</b> ..... CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura ..... <b>1,85</b> ..... Capelli ..... <b>BIANCHI</b> ..... Occhi ..... <b>AZZURRI</b> ..... Segni particolari ..... .....		 Firma del titolare ..... <i>Gian-Alberto Ferrerio</i> ..... ..... <b>Bologna</b> il ..... <b>23/06/2011</b> ..... Impronta del dito indice sinistro ..... ipSINDACO <i>Marco Ferrerio</i> Diritti di segreteria. Euro 0,26 Diritti fissi Euro 5,16 
--	--	--

## **DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:**

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

( [www.sspal.it](http://www.sspal.it) )

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

**Il CdI è attuale** (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

**Il CdI è potenziale** quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

**Il CdI è apparente** (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

## **PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI**

### **ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013**

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

#### Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### Art. 7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (....)

ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

#### Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

#### Art. 4

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

#### Art. 5

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

#### Art. 9

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

#### Art. 10

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

#### Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.


2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.', is written over a horizontal dotted line.